I regolamenti di disciplina nel mondo : Jugoslavia

Autor(en): **Donati, Franco**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **49 (1977)**

Heft 2

PDF erstellt am: **28.04.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-246391

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

I regolamenti di disciplina nel mondo

Gen Franco DONATI

(« Polonia », il quarto articolo di questa serie, è apparso su RMSI 1/1977 a pag. 32).

ERSCHLOSSEN EMDDO
MF 1271/1160

Jugoslavia

L'importanza che riveste la Jugoslavia agli effetti dello studio che stiamo conducendo trascende molto quello del potenziale economico e militare — tradizionalmente valutato — di questo Paese.
L'esperimento, infatti, che vi si sta conducendo con l'applicazione della nuova (1974) Costituzione, rivoluzionaria nel senso letterale della parola, coinvolge l'intera popolazione civile nei piani militari, sia come soggetto propulsore che come oggetto organizzato, estendendo ad essa gli obblighi e le sanzioni di un complesso sistema disciplinare.
La Jugoslavia di questo dopoguerra è, come noto, una Repubblica Socialista Federativa nella quale sono associate, in condizioni di teorica parità di diritti, sei regioni (Repubbliche federate) di caratteristiche morfologiche ed etniche e di livello di civiltà assai eterogenee: la *Slovenia*, al confine con l'Austria, è popolata da tipi biondi, di gusti e abitudini del tutto occidentali e moderni, di religione cattolica; sullo stesso piano di civilità degli Sloveni, ma più dediti agli affari e più «teutonici», sono i Croati, anch'essi cattolici, la cui capitale, Zagabria, rappresenta in certo modo la Milano jugoslava. Nella *Croazia* industrializzata — che incorpora la ridente e pescosa costa dalmata, col suo arcipelago ed il ricco porto di Fiume, e confina a nord-est con l'Ungheria — serpeggiano correnti separatiste. Assai diversa la *Bosnia-Erzegovina* dove convivono cristiano-ortodossi e musulmani, gli uni e gli altri in una severità di costumi intonata alla magnifica asprezza dei paesaggi; vi è evidente l'eredità turca nell'architettura e nel carattere delle genti, fra le quali avanzano con passo assai lento e faticoso le innovazioni dell'epoca attuale. Individualisti e conservatori, i *Montenegrini* — fierissimi eredi di uno Stato teocratico (sotto un principe-vescovo) e storicamente guerriero — seppure in gran parte ancor dediti alla pastorizia o alla pesca, hanno affinità etniche e di costume coi più evoluti abitanti della Serbia, mentre in *Macedonia*, un misto di razze e religioni dove si parla una lingua che solo da pochi anni è stata codificata in una grammatica, la popolazione ha qualche affinità con quella della Bosnia-Erzegovina nelle pittoresche tradizioni e nel modesto tenore di vita. I maomettani, che ne costituiscono una rilevante aliquota, benché abbiano da tempo abbandonato la poligamia, hanno però mantenuto le donne in un marcato stato di soggezione rispetto ai maschi. Sul lato orien-

tale della Jugoslavia, si estende la *Serbia*, di una stupenda e selvaggia bellezza naturale, con una popolazione di discendenza prevalentemente slava, di statura generalmente alta e di carattere tendenzialmente bonario.
Della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (*R.S.F.J.*) fanno parte anche le due province autonome della *Vojvodina* — posta tra Serbia e Croazia, con maggioranza etnica di origine ungherese — e del *Kosovo*, ma entrambe appartengono alla Repubblica serba.
Il cemento adottato per tenere unite le tessere di questo mosaico di razze e civiltà consistette, al termine della prima guerra mondiale, in un assoggettamento delle varie popolazioni ad una dirigenza serba, ma fu un cemento di scarsa presa che si disgregò all'urto delle vicende dell'ultimo conflitto. Nacque però, in tale occasione, una nuova solidarietà «di natura militare», auto-alimentata dalla lotta partigiana e dalle stragi e distruzioni di rappresaglia eseguite dall'Esercito tedesco di occupazione. La resistenza all'invasore, inizialmente disordinata e fonte di ulteriori contese interne, si polarizzò poi, com'è ben noto, attorno al capo più prestigioso, Tito, verso il quale finirono col convergere anche gli aiuti (armamenti, viveri, missioni militari) degli alleati, ed a cui, soprattutto, venne consegnata gran parte delle armi dei reparti italiani di occupazione, al momento dell'armistizio.
Il «cemento» militare, basato sulla pura «disciplina d'azione», ha tuttavia una forte consistenza solo quando esiste una gerarchia unitaria che coordina le iniziative e le lega ad un unico fine politico. Ciò venne intuito e sempre tenuto presente da Tito il quale, appena possibile, trasformò le bande in «*Odred*» (unità locali che operavano nei dintorni più o meno immediati dei villaggi), per i quali organizzò un reclutamento programmatico e l'indottrinamento mediante cellule. Parallelamente, però, costituì gli elementi di un vero esercito che ordinò progressivamente in unità più grandi e complesse: Battaglioni, Brigate, Divisioni e perfino Corpi d'Armata. E' del 21 dicembre 1941 la costituzione della «prima Brigata proletaria» che entrò in combattimento, con successo, il giorno seguente. Il 22 dicembre è stato pertanto proclamato «Giornata dell'Esercito Popolare Jugoslavo». Il 1. marzo 1945, quando il cosiddetto «Esercito di Liberazione Nazionale» assunse la denominazione ufficiale di «Esercito Jugoslavo», esso contava ormai 52 Divisioni raggruppate in 12 Corpi, oltre a 16 Bri-

gate autonome, alcune unità navali da guerra, e numerose bande partigiane, per un totale — secondo fonti ufficiali jugoslave — di 800.000 combattenti.
Dieci mesi prima, esattamente il 25 maggio 1944, i tedeschi, rendendosi conto dell'importanza bellica assunta dall'Esercito jugoslavo risorto dalle proprie ceneri, avevano scatenato, in grande stile, l'operazione «Rösselspung», per annientarne il Comando Supremo, compreso Tito. A Drvar, obiettivo dell'attacco, insieme con Tito e il suo Stato Maggiore, si trovavano le missioni militari inglese, americana e russa, un battaglione scelto di difesa dello Stato Maggiore, i cadetti della Scuola Allievi Ufficiali, una sezione carri, un battaglione del genio. A distanze varie, si trovavano poi le altre forze dell'«Esercito di Liberazione».
Durante i combattimenti con cui si iniziò l'azione, Tito, il suo Stato Maggiore e le missioni alleate, riuscirono a raggiungere un aeroporto da dove un aereo condusse in salvo, nell'isola di Lissa, nell'arcipelago dalmata, il futuro Capo dello Stato con tutto il suo Comando. Come si vede, l'organizzazione militare jugoslava aveva già raggiunto, a quell'epoca, un notevole grado di complessità ed efficienza.
E' da sottolineare la preoccupazione sempre avuta da Tito di considerare la guerriglia per bande solo come uno stadio transitorio (inevitabile ma da superare al più presto possibile) verso un Esercito regolare, con la sua rigida disciplina, come unico strumento in grado di ottenere effetti risolutivi. Una sua ordinanza del 30 dicembre 1944 dice infatti: «Dato il sempre più accentuato passaggio dal sistema di combattimento partigiano a quello frontale, sono emersi numerosi errori e lati deboli delle nostre unità regolari che partecipano a detti combattimenti frontali. Pur essendo cambiato il carattere della guerra, ciò nonostante sono rimaste molte "abitudini" di carattere partigiano, dannose al sistema della guerra moderna, alla disciplina ed efficienza dell'Esercito contemporaneo...». E più oltre: «Nel nostro Esercito affluisce un sempre maggior numero di elementi non volontari. Senonché i nuovi mobilitati non sono abituati alla disciplina e alle sofferenze. Pertanto il precedente spirito di familiarità nei rapporti diventa dannoso. I rapporti tra i superiori e i combattenti, i rapporti tra i comandi superiori e quelli subalterni devono essere rigidamente militari e subordinati dal basso in alto. Per indirizzare la parola, apostrofare per

grado e non per nome e cognome. I comandanti subalterni devono salutare i comandanti superiori secondo l'usuale saluto militare (...). Gli ufficiali ed i sottufficiali, come anche i soldati dell'Esercito di Liberazione nazionale, dovrebbero specchiarsi (...) dove regna la più severa disciplina (...). Esigo che tutti i superiori considerino ciò molto seriamente, perché la forza di penetrazione dell'E.P.L. (Esercito Popolare di Liberazione) dipende, in gran misura, da una severa disciplina e da una incondizionata subordinazione ed esecuzione degli ordini impartiti dai superiori... (ecc.)».
Tale ordinanza è firmata da Tito nella sua qualità di «Comandante Supremo dell'E.P.L.eU.P.J. (Esercito Popolare di Liberazione e Unità Partigiane Jugoslave) e Maresciallo della Jugoslavia».
Sul piano organizzativo, si rileva da questa ordinanza che vi è stata, fino all'ultimo, una contemporaneità di azioni di guerriglia condotte da «bande» (chiamate ufficialmente «distaccamenti partigiani») e di azioni di guerra regolari sviluppate, secondo un preciso disegno operativo, da un Esercito modernamente organizzato, le une e le altre sotto la guida di un Comandante unico.
Tutto ciò, venendo ripreso dall'attuale Costituzione e posto a base del concetto difensivo-controffensivo nazionale, deve essere tenuto presente per l'esatta comprensione delle vigenti leggi nel largo spazio da queste riservato all'organizzazione militare del Paese.

LA DIFESA POPOLARE

La scelta dell'indipendenza politica ed economica da parte della Jugoslavia del dopoguerra, concretatasi nella sua estraneità sia al Patto di Varsavia che alla NATO, ha avuto necessariamente riflessi sull'economia di questo Paese ed ha reso ad un certo momento insostenibili le spese per mantenere un esercito in grado di garantire un minimo di sicurezza, in assenza, oltre tutto, di qualsivoglia garanzia di appoggio militare dall'esterno.
A ciò si sono aggiunti i rinnovati fermenti — sia pure limitati e controllati — dell'indipendentismo croato, delle insofferenze dei vari popoli ad una temuta «leadership» serba, di dissidenze ideologiche, ecc.
E' stato a questo punto che si è pensato, al vertice, di affrontare ad un

tempo tutti questi problemi, ritornando alle origini, cioè al «cemento» della solidarietà di tipo «militare» davanti al pericolo di tutti i popoli della R.S.F.J., riducendo al tempo stesso drasticamente il bilancio statale delle Forze Armate.
Sue queste basi è stata pertanto redatta l'attuale Costituzione che istituisce la cosiddetta «Difesa popolare generale».
Concettualmente si tratta di questo: dato che lo Stato jugoslavo non è in grado di approntare e mantenere delle Forze Armate capaci di fronteggiare e respingere una aggressione improvvisa effettuata con largo spiegamento di mezzi moderni (paracadutisti, carri armati, aviosbarchi, eventuali armi atomiche tattiche, ecc.) e dato che una aggressione del genere non consentirebbe una tempestiva mobilitazione di tipo tradizionale, l'Esercito viene ridotto al minimo ritenuto necessario per attuare, in caso di attacco, le azioni di ritardo (interruzioni stradali e di opere d'arte, posa di campi minati, sbarramenti di passi, azioni varie di disturbo) sufficienti per l'attuazione della mobilitazione della Difesa Territoriale, misura che si calcola richieda, per gran parte delle forze, dalle tre alle sei ore. La Difesa Tirritoriale, su cui torneremo più oltre, è una componente delle Forze Armate, fornita di apposite uniformi, alla quale appartengono tutti i cittadini validi, ed è destinata ad operare con tecniche di guerriglia principalmente sulle retrovie del nemico che abbia occupato tutto o in parte il territorio nazionale, tanto da rendere l'occupazione stessa insopportabilmente onerosa per qualunque esercito.
In altri termini, si tende a riprodurre — con i perfezionamenti organizzativi suggeriti dall'esperienza — il tipo di difesa attiva progressiva attuato contro i tedeschi durante la passata guerra. Si tratta, d'altra parte, di un tipo di lotta congeniale a molti dei popoli che compongono la Jugoslavia, i quali l'hanno esperimentata, con sorti alterne, per secoli contro ogni sorta di invasori.
In più, questa volta, come notevole elemento di forza, ci sarebbe fin dall'inizio un solido vincolo disciplinare con la sottomissione ad un Comando e ad una legge unica la quale, regolando anzitutto le contribuzioni obbligatorie dirette, in materia di rifornimenti, dovrebbe evitare in notevole misura gli abusi e le spoliazioni dettati da supposti stati di necessità, che possono rendere impopolare la guerriglia.
In proposito, nella citata ordinanza del 10 dicembre '44, Tito ebbe già

occasione di scrivere: «... Vi sono casi in cui singoli commissari politici e comandanti entrano in aziende e magazzini, asportando di loro iniziativa quanto ritengono necessario alle loro unità. Tale procedimento è severamente proibito, e tutte le unità devono rifornirsi attraverso i Comandi Superiori e le intendenze (...). E' soprattutto proibito sottrarre arbitrariamente ai contadini cavalli, bestiame e strumenti agricoli...».

LA COSTITUZIONE

La Costituzione del 1974, oltre ai fondamentali argomenti riguardanti l'assetto politico, sociale ed economico della R.S.F.J., riserva un capitolo (o «titolo») breve ma di importanza innovatrice alla «Difesa Popolare» (Parte II, titolo VI, art. 237-243); tale capitolo viene poi integrato dall'elencazione dei poteri e doveri degli organi federali (corrispondenti al nostro Parlamento) di cui all'art. 281, comma 6, e da altri articoli su questioni particolari.
Dice l'*articolo 237:* «E' *diritto* inviolabile ed inalterabile dei popoli e dei gruppi nazionali della Jugoslavia, dei lavoratori e dei cittadini, di preservare e difendere l'indipendenza, la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordinamento sociale della R.S.F.J. sancito dalla Costituzione».
E' da notare il termine «diritto» laddove in una nostra legge o regolamento figurerebbe il termine «dovere». Ciò risponde al principio — già adottato dagli antichi Romani — che la difesa del proprio Paese è anzitutto un privilegio.
L'*articolo 238* è quello che introduce una reale innovazione che, se diffusa fra altri popoli, può generare conseguenze incalcolabili anche in materia di Diritto Internazionale: «Nessuno ha il diritto di riconoscere o firmare la capitolazione e di riconoscere l'occupazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia o di una sua parte. Nessuno ha il diritto di impedire ai cittadini della R.S.F.J. di combattere contro il nemico che ha aggredito il Paese. Tali atti sono anticostituzionali e sono puniti come tradimento del Paese. Il tradimento del Paese è il più grave reato contro il popolo ed è punito come crimine grave».

L'*articolo 239* fissa le grandi linee della Difesa Popolare: «(...) E' diritto e dovere dei Comuni, delle Province Autonome, delle Repubbliche e delle altre comunità socio-politiche, di regolare e organizzare, ciascuno nel proprio territorio e in armonia col sistema della difesa popolare generale, la difesa popolare stessa, e di dirigere la *difesa territoriale,* la *difesa civile,* gli altri preparativi per la difesa del Paese e, in caso di aggressione al Paese, di organizzare la resistenza globale del popolo e di dirigerla. Le organizzazioni di lavoro associate e le altre organizzazioni e comunità di autogoverno esercitano il diritto e il dovere della difesa del Paese in armonia con la legge, con i piani e con le decisioni delle comunità socio-politiche, assicurano i mezzi per la difesa popolare (ecc.). Queste organizzazioni e comunità sono responsabili di tali compiti».

L'*articolo 240* definisce il concetto di Forze Armate includendovi la Difesa Territoriale: «... Le Forze Armate della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia costituiscono un'entità unica e constano dell'Armata Popolare jugoslava (Esercito, Marina ed Aeronautica), in quanto forza armata comune di tutti i popoli e gruppi nazionali e di tutti i lavoratori e cittadini, e della Difesa Territoriale, in quanto più ampia forma di resistenza globale armata organizzata. Ogni cittadino che, con le armi o in altro modo, partecipa alla resistenza contro l'aggressore è appartenente alle Forze Armate».

Altri tre articoli di questo capitolo riguardano l'obbligo generale del servizio militare, la direttiva di attuare una rappresentanza più o meno paritetica delle singole repubbliche nei Comandi superiori, e l'uguaglianza, in linea di diritto, delle varie lingue parlate e scritte nella R.S.F.J. Vedremo poi che, in pratica, per forza di cose, la lingua serbocroata conserva una priorità ufficiale.

Quanto ai compiti degli organi federali nei riguardi della difesa, appaiono di particolare rilievo — comportando provvedimenti di immediata applicazione — quelli di: disciplinare la «concertazione dei piani urbanistici regolatori e degli investimenti abitativi, adeguandoli alle esigenze della difesa del Paese»; disciplinare «l'amministrazione e la gestione dei mezzi sociali utilizzati dall'Armata Popolare jugoslava per le sue necessità»; definire «i reati contro le Forze Armate»; ecc.

LE LEGGI SULLA DIFESA

Il sistema legislativo, basato sulla Costituzione, trasporta i principi di questa sul piano applicativo. Per quanto riguarda la Difesa vi sono: la «Legge sulla Difesa Nazionale», la «Legge sull'obbligo militare» e la «Legge sul servizio nelle Forze Armate» che include praticamente tutta la materia disciplinare. Tutte e tre sono state promulgate nel 1974. La *legge sulla Difesa Nazionale* ha carattere generale e riproduce quasi testualmente vari articoli della Costituzione. Sembra tuttavia utile stralciare alcuni punti essenziali. Fra i «Principi generali» si legge che la R.S.F.J., «avvalendosi anche delle esperienze acquisite nella guerra di liberazione nazionale, istituisce la *difesa popolare generale* come fattore della sua particolare sicurezza e protezione (. . . .)». Caratterizzano la difesa popolare generale «il *diritto* e il *dovere di tutti* i lavoratori e cittadini di rendersi disponibili alla preparazione per la difesa del Paese, a combattere per la salvaguardia della libertà e dei diritti d'autogestione, nonché ad essere, in caso di attacco al Paese, *organizzatori e promotori* della lotta armata e di altre forme di resistenza (. . .). Il *diritto* e il *dovere* di ogni comunità socio-politica (Federazione, Repubblica, Provincia autonoma, Comune) di istituire e organizzare la difesa popolare generale e di creare tutte le necessarie condizioni materiali e di altro genere per un rafforzamento permanente della potenza difensiva del Paese (. . .) Nella difesa popolare generale, i lavoratori e i cittadini, le comunità locali, le organizzazioni di lavoro associato, le altre organizzazioni dell'autogestione, le organizzazioni socio- politiche e quelle sociali, nonché le comunità sociopolitiche, sono tutti fattori attivi ,organizzatori ed insieme esecutori nel campo della difesa nazionale . . . (ecc.)».
E più oltre: «Le unità della Difesa Territoriale operano sia con le unità della J.N.A. (nota: «Jugoslovenska Narodna Armija» = «Armata Popolare Jugoslava») sia in modo autonomo».
Si tratta, come si vede, di veri e propri doveri militari applicati a tutti i componenti della comunità nazionale. Ai doveri si associano naturalmente le sanzioni penali nei casi di mancata osservanza.
I casi considerati sono molti, ma per esemplificarli ci limitiamo a considerarne uno: «Art. 222: ammenda da 5.000 a 10.000 dinari, all'organizzazione di lavoro associato, od altra persona giuridica, che: 1) non

costituisca, entro il termine stabilito, il reparto o ente della Difesa Territoriale che è tenuto a costituire secondo il piano della comunità socio-politica... (ecc.)». Altre sanzioni colpiscono la non osservanza dell'obbligo di costituire ricoveri antiaerei, pubblici o familiari, nei nuovi edifici in conformità alle precise norme del piano di Difesa Civile.

La *legge sull'obbligo militare* ha scarsi addentellati col campo disciplinare, se non per alcune sanzioni penali (pecuniarie) stabilite a carico dell'organizzazione civile o del gruppo familiare convivente che non denuncino subito, rispettivamente, il dipendente o il parente che scompaia al momento della chiamata alle armi, ovvero che si ripresenti al lavoro prima di aver soddisfatto interamente i propri obblighi di leva.

In questa legge vengono stabiliti anche gli obblighi militari delle donne. Dice infatti l'articolo 3: «... *Le donne* non sono soggette né all'obbligo di reclutamento, né all'obbligo del servizio di leva. All'obbligo di servizio nella Difesa Territoriale sono soggette (...) tutte le donne abili al servizio militare («donne coscritte»), mentre all'obbligo del servizio nella «riserva» della J.N.A. sono soggette le donne-coscritte in possesso della preparazione necessaria per svolgere servizi professionali e tecnici nella J.N.A. La chiamata delle donne a prestar servivizio nella J.N.A. ha luogo soltanto in caso di imminente pericolo di guerra e durante lo stato di guerra».

In deroga a quanto sopra, è però facoltà del Segretario Federale (Ministro) della Difesa di ordinare la chiamata di donne coscritte a prestare servizio nella «riserva» della J.N.A. anche in tempo di pace, in occasione di determinate esercitazioni militari. Si tratta in genere di donne-medico. Le donne inoltre sono tenute, presso le scuole superiori, a frequentare corsi di istruzione sulle armi, senza però addestramento pratico di impiego.

La *legge sul servizio militare nelle Forze Armate jugoslave* interessa naturalmente, oltre alla J.N.A. (Esercito, Marina ed Aeronautica), anche le unità della Difesa Territoriale. Le singole Forze Armate hanno però specifici regolamenti di disciplina contenenti, oltre agli articoli della legge, anche varie norme applicative.

La legge sul servizio militare regola i quattro obblighi di servizio previsti: l'obbligo del servizio militare (nella J.N.A. o nella Difesa Territo-

riale); l'obbligo di prestare opera di lavoro; l'obbligo del servizio premilitare; gli obblighi relativi alla requisizione di materiali.

GENERALITA' SULLE FORZE ARMATE

Con la riduzione effettuata negli organici della J.N.A. (componente operativa della Difesa), l'Esercito ha oggi una consistenza di circa 200.000 uomini. Del personale reclutato, il 20% circa viene incorporato nella J.N.A., ma un quarto di tale aliquota viene assegnato ad unità della Repubblica di origine, a somiglianza di quanto avviene in Italia per gli alpini e i lagunari. Il rimanente 80%, invece, viene assegnato alla Difesa Territoriale. In pratica questo personale è inizialmente congedato, ma con l'obbligo di rispondere alle chiamate per esercitazioni o per esigenze di lavori. Sembra che queste chiamate si limitino, in tempi normali, a pochissimi giorni ogni anno. In occasione di grandi manovre svoltesi in Croazia e Slovenia, vi sarebbe stata una mobilitazione totale delle unità di Difesa Territoriale di quelle Repubbliche, della durata di circa nove giorni.
La *durata del servizio* obbligatorio nella J.N.A. è di 15 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e di 18 per la Marina.
L'*obiezione di coscienza* non è ammessa, ma viene generalmente presa in considerazione sul piano umano in sede di assegnazione.
Circa la *lingua da usare in servizio,* la legge sulla Difesa Nazionale stabilisce che, nel comando e nell'addestramento, nella J.N.A. venga usata la lingua serbo-croata o croato-serba, ma che presso singole unità della J.N.A. stessa possa venire impiegata «anche» un'altra lingua (parlata da popoli o nazionalità della Jugoslavia) quando l'uso di questa, in relazione alla composizione dell'unità, assicuri una più efficace azione di comando o un più proficuo addestramento.
Qualcosa resta ancora da dire sulla *Difesa Territoriale* la cui organizzazione ha avuto inizio sul finire del 1968 ed è stata codificata, prima dell'attuale Costituzione, da una legge del '69. Essa inquadra attualmente circa 800.000 fra uomini e donne, oltre a 300.000 appartenenti alle unità giovanili, ma tende a raggiungere i tre milioni. Questo Esercito semi-potenziale è finanziato a livello locale dai Comuni e dalle fabbriche. Le unità della Difesa Territoriale sono organizzate nella

dimensione della compagnia a livello comunale (salvo le grandi città per cui esistono disposizioni particolari) ed è previsto che operino nel proprio territorio di cui si suppone abbiano perfetta conoscenza. Unità difensive sono state organizzate anche in duemila grandi fabbriche. Ciascuna delle sei Repubbliche ha inoltre costituito propri battaglioni mobili meccanizzati, dotati di armi moderne, in grado di operare in qualunque parte del proprio territorio.
Le unità della Difesa Territoriale, ad ogni livello, sono comandate da ufficiali della riserva (ufficiali di complemento in congedo) che, avendo un'assegnazione fissa nella Difesa Territoriale, ne rappresentano l'ossatura permanente. Essi frequentano periodicamente corsi di aggiornamento svolti da ufficiali in servizio permanente effettivo.
Le armi portatili delle unità della Difesa Territoriale sono attualmente conservate in depositi comunali, ma esiste un orientamento a darle in custodia singolarmente ad ogni cittadino-soldato.
Le unità locali della Difesa Territoriale passano sotto il comando della J.N.A. quando partecipano ad azioni congiunte con unità dell'Esercito. Quando il territorio è occupato, esse restano invece agli ordini del Comando della rispettiva Repubblica presso cui esiste uno Stato Maggiore della Difesa Territoriale. Se poi dovessero essere occupati dal nemico i territori di tutte le Repubbliche, i Comandi di Repubblica assumerebbero il comando sia delle forze territoriali sia di quelle della J.N.A. dislocate nei rispettivi territori.

GENERALITA' SUL SISTEMA DISCIPLINARE

Vi sono, nel sistema disciplinare jugoslavo, alcune particolarità che non trovano posto nell'esame specifico delle norme disciplinari, ma che non possono essere trascurate perché caratterizzanti.
Rientrano fra queste i «tribunali disciplinari militari» e i «tribunali d'onore».
Premesso che nel regolamento di disciplina viene fatta una distinzione fra «mancanze» (per semplice negligenza) e «infrazioni» (volontarie), la competenza a giudicare le infrazioni commesse da ufficiali e sottufficiali (sia in servizio attivo sia nella riserva), ovvero da impiegati militari (categoria in via di eliminazione, che contempla 9 «classi», di

cui la più elevata corrisponde al grado di colonnello) della riserva. spetta ai «tribunali disciplinari di 1° grado», i quali vengono costituiti, quando occorre, presso le singole unità o enti militari. L'esame dei ricorsi contro le sentenze emanate dai tribunali di 1° grado compete invece al «tribunale superiore» (unico) presso il Segretariato (Ministero) della Difesa.
Davanti a un tribunale disciplinare, l'accusato può essere assistito da un avvocato, anche civile quando non ostino motivi di segretezza militare.
I «tribunali d'onore» giudicano gli ufficiali, i sottufficiali e gli impiegati militari, della riserva, per infrazoni commesse fuori servizio, con cui si rechi danno al servizio, ecc., come ad esempio: gli atti contro il sistema socialista e di autogestione, contro le misure politiche, economiche e militari degli organi dello Stato e di altri organi, ecc., la fuga dal Paese o il soggiorno all'estero senza autorizzazione, ecc.
Vi sono tribunali d'onore di 1° grado e di grado superiore. Essi possono infliggere le sanzioni di rimprovero, rimprovero severo, sospensione dalla promozione per una durata da uno a cinque anni, perdita del grado (o della classe, per gli impiegati).
Un'altra particolarità da notare: il sottufficiale jugoslavo viene chiamato «ufficiale-junior» ed è considerato appartenente alla categoria degli ufficiali.
Per comodità e più facile comprensione, tuttavia, in questo studio seguiteremo ad usare la terminologia italiana.
I comandanti di unità, quando lo giudichino necessario, tengono *riunioni* di reparto, durante le quali illustrano la situazione e i compiti dell'unità, danno notizie su questioni di particolare importanza riguardanti la Forza Armata, ascoltano pareri e proposte dei dipendenti.

NORMATIVA DISCIPLINARE

Il *giuramento* (verbale per i soldati e gli allievi, scritto per gli ufficiali, sottuficiali e impiegati militari) viene prestato durante una pubblica cerimonia con la seguente formula: «Io, ..., mi impegno solennemente a difendere l'indipendenza, l'ordinamento costituzionale, l'inviolabilità e l'integrità della Repubblica Socialista Federativa di Jugo-

slavia, a salvaguardare e sviluppare la fratellanza ed unità dei nostri popoli e nazionalità. Adempirò coscientemente e disciplinatamente a tutti gli impegni e doveri di difensore della mia Patria socialista autogestita e sarò pronto a combattere per la sua libertà ed onore, senza rimpiangere di dover sacrificare in questa lotta anche la mia vita». Alle *bandiere militari* viene attribuito un grande valore simbolico, particolarmente a quelle delle prime unità combattenti «regolari» costituite durante l'ultima guerra. Su queste, un ricamo in oro ricorda l'evento: «1° battaglione proletario; 1a Brigata proletaria; 1a Divisione proletaria; . . .».

La *subordinazione gerarchica* è in base al grado e alla funzione, senza una distinzione esplicitamente codificata in merito. E' tuttavia contemplato il caso di funzione di comando «senza grado»; dice infatti l'articolo 6 della «legge sul servizio nelle Forze Armate jugoslave»: «La funzione di comandante nelle Forze Armate compete a chi ha un grado o una "classe". Eccezionalmente in guerra (e nella Difesa Territoriale anche in pace) tale funzione può essere assegnata anche ad un militare senza grado che assume la qualifica del compito (comandante, capo di Stato Maggiore, ecc.) e porta il distintivo relativo alla funzione stessa».

Circa il *dovere dell'obbedienza,* cardine della disciplina anche in un esercito partigiano, la legge sopracitata dice (art. 52): «I militari hanno il dovere di eseguire gli ordini dei superiori *preposti al servizio,* tranne il caso in cui sia evidente che l'esecuzione costituirebbe reato (. . .). Se un militare riceve un ordine la cui esecuzione costituisce reato, egli ha il dovere di informarne subito il comandante di grado più elevato o più anziano di chi ha emanato l'ordine».

La norma generale sui *doveri del militare* definisce questi «doveri e diritti», ribadendo così il già citato principio che fare il proprio dovere è un privilegio, cioè un diritto inalienabile, del cittadino jugoslavo. Ciò che colpisce, in tale norma, è che i diritti-doveri attribuiti al militare in genere, prescindendo dal livello gerarchico, implicano un grado di responsabilità generalizzata di intervento nelle questioni militari, che si è usi attribuire soltanto ai capi. In effetti si tratta di un invito a «contribuire» tutti al raggiungimento dei più alti fini. Dice infatti l'articolo 48 della legge sul servizio nelle Forze Armate: «I militari hanno il diritto e il dovere di: 1) applicare in modo costruttivo, svi-

luppare e perfezionare il concetto della difesa popolare generale, nell'organizzazione e nel lavoro del reparto o ente militare; 2) rafforzare la compattezza interna, l'unità morale e politica e la capacità combattiva delle Forze Armate; 3) lavorare al rafforzamento della sicurezza e dell'autoprotezione sociale; 4) salvaguardare e stabilire rapporti camerateschi nelle unità ed enti militari; 5) rafforzare la disciplina militare; 6) migliorare l'organizzazione di vita e di lavoro nelle unità ed enti militari; 7) perfezionarsi professionalmente e curare il perfezionamento tecnico dei soldati (. . .); 8) curare l'armamento, l'equipaggiamento ed i rimanenti materiali.

Oltre a questi doveri generali, ve ne sono molti altri di carattere più specifico, fra cui quello di dare — se il militare ne viene richiesto — man forte alla Polizia nei casi di emergenza: ordine pubblico, incendi, ecc.

Oltre ai doveri — militari e civili — dei militari, sono da considerare anche i doveri militari dei civili — oltre agli obblighi attinenti alla Difesa Territoriale — come quello, di cui già si è fatto menzione, di provvedere all'attuazione dei lavori per la difesa civile, quello di denunciare i renitenti alla leva, ecc.

Un altro genere di doveri è quello che scaturisce dalle convenzioni internazionali dell'Aja e di Ginevra circa il trattamento dei prigionieri di guerra (ivi incluse le condizioni per il riconoscimento della qualifica di partigiano), ecc. il rispetto di tali accordi è imposto dalla legge e viene insegnato a tutti i militari.

Uso dell'arma individuale. L'ufficiale e il sottufficiale in divisa, anche fuori servizio, «possono» portare la *pistola* in dotazione individuale, conservando le normali responsabilità penali del comune cittadino in caso di uso illegale.

L'*abito civile* può sempre essere indossato dall'ufficiale fuori servizio, anche all'interno degli stabilimenti militari, mentre la truppa ha l'obbligo di essere sempre in divisa, tranne nel luogo dove trascorrere la licenza. E' però probabile che tale norma venga modificata in senso più liberale.

Nessun vincolo esiste circa la facoltà dei militari di contrarre *matrimonio,* esclusi gli allievi delle Accademie che devono prima ottenere la nomina ad ufficiali.

Il *saluto* è sempre dovuto a tutti i superiori gerarchici in divisa, indipendentemente dai rapporti di servizio.
L'*orario di lavoro* è un problema che si pone particolarmente al militare jugoslavo per il tipo di prestazioni che gli vengono richieste. Esiste perciò una norma che limita a 42 ore settimanali il lavoro dei militari in servizio attivo. Tale durata può essere ulteriormente ridotta in caso di lavoro in condizioni o ambienti nocivi alla salute (pressione atmosferica anormale, radiazioni ionizzanti, reparti di autopsia patologo-anatomici, atmosfera inquinata da gas o polveri tossiche, ecc.). Esiste in materia una normativa dettagliata che contempla eccezioni, poteri di deroga, ecc.
La *libera uscita* al termine dell'orario di lavoro è un diritto, salvo esigenze di servizio.
Il militare di truppa non può, durante le ore di libertà, varcare determinati *limiti territoriali* (limiti di presidio) che però sono molto ampi, dell'ordine dei 50-100 chilometri. Da tale limitazione sono esclusi gli ufficiali (compresi, naturalmente, gli «ufficiali-juniores» o «sottufficiali»).
Disposizioni che potremmo definire tradizionali vigono in fatto di *capelli* che devono avere un taglio «moderato» (non sono cioè ammessi i cosiddetti «capelloni»); la *barba* non è ammessa in nessuna delle tre Forze Armate; i *baffi* sono consentiti; le *basette* devono essere di lunghezza contenuta.
La *libertà di espressione* ha i suoi limiti nei diritti costituzionali, purché non violi la riservatezza militare e non implichi violenza. Inoltre il militare non può fare politica in servizio, né essere membro attivo di associazioni politiche (anche se consentite) in zone lontane dalla sede di servizio, e ciò perché in contrasto con le esigenze del suo stato.
In fatto di *libertà di associazione,* ai militari è consentita l'appartenenza ad organizzazioni sportive od altre di tipo ricreativo, ma non a sindacati.
E' anche permessa l'iscrizione alla «Lega della Gioventù Jugoslava». L'unica forza politica ammessa è la «Lega comunista della Jugoslavia» di cui esistono comitati anche in seno alle Forze Armate, ma senza particolari poteri. Essi possono consigliare e indirizzare i soldati, ma esclusivamente sul piano personale, senza interferenze con la gerarchia militare.

I *diritti politici,* attivi e passivi, sono interamente garantiti per il personale di leva, mentre vi sono limitazioni per i militari del quadro permanente i quali, ad esempio, per essere eletti ad alte cariche politiche devono dimettersi, mentre possono accettare cariche minori o di carattere sociale.
L'*indottrinamento politico* in seno alle unità viene esercitato da un «aggiunto del comandante, per gli affari politici», ai vari livelli di comando, responsabile appunto della preparazione politica e morale dei militari dipendenti.
L'*assistenza ricreativa* si esercita mediante la creazione di strutture sportive nelle caserme e favorendo la partecipazione ad escursioni, gite culturali, ecc.
Sul piano dell'assistenza morale, possiamo porre la sicurezza dell'*alloggio,* singolo o familiare, per il personale permanente. A parte la camera messa a disposizione in un albergo convenzionato per l'ufficiale scapolo senza abitazione propria nella sede di servizio, all'ufficiale con famiglia che viene trasferito è conservato l'alloggio dove abita, finché l'Autorità militare non gli possa fornire un'altra abitazione nella nuova sede. Nell'attesa, l'ufficiale può anche trovarsi una sistemazione provvisoria, ricevendo, in tal caso, un'indennità largamente sufficiente a compensarlo delle spese sostenute.
Dopo almeno dieci anni che l'ufficiale fruisce di un appartamento dello Stato, egli acquisisce il diritto di conservarlo a vita — pagando un modestissimo affitto — anche da pensionato.

RICOMPENSE MILITARI

Possono consistere in: 1) *Encomio verbale,* di competenza del superiore diretto, a qualsiasi livello; 2) *Encomio scritto,* di competenza del superiore diretto, da comandante di compagnia in su. Nella Difesa Territoriale, la competenza a concedere l'encomio scritto viene stabilita con decreto da ciascuna Repubblica; 3) *Distintivi, medaglie-ricordo, attestati* possono essere concessi come riconoscimento di adempimento lodevole di un compito affidato o per la partecipazione ad imprese di rilievo concernenti vita e lavoro delle Forze Armate.

I riconoscimenti di cui sopra, oltre che a singoli militari, possono essere concessi anche ad unità ed enti delle Forze Armate.
Per gli ufficiali sono inoltre previste «promozioni per meriti speciali», ammesse dopo almeno due terzi del periodo di permanenza prescritta nel grado.

PUNIZIONI

Vengono distinte, sulla base del livello di gravità, in «punizioni disciplinari», relative a «mancanze» (leggere), ed in «sanzioni», relative a «trasgressioni» (gravi).
Sono *punizioni disciplinari:* il «richiamo»; il «rimprovero»; il «rimprovero severo»; il «lavoro straordinario» (fino a tre turni); la «consegna in caserma» (fino a 4 giorni); la «camera di punizione» (fino a 30 giorni); la «perdita del grado».
La punizione di lavoro straordinario e quelle che seguono, riguardano solo il personale di leva o della riserva e gli allievi durante il servizio nella J.N.A., purché questi abbiano compiuto i 18 anni.
La «camera di punizione» è praticamente nominale, venendo scontata, di massima, in camerata, col divieto (a differenza della consegna) di frequentare i locali di ritrovo («cantine») della caserma.
Sono *sanzioni:* la «soppressione della promozione» da 6 mesi a 3 anni; la «retrocessione» di un grado per un periodo da uno a due anni; la «reclusione» fino a 30 giorni; la «rimozione dall'incarico» per un periodo da uno a tre anni; l'«espulsione dal servizio attivo»; la «perdita del grado» (o della «classe», per gli impiegati militari).
Inoltre, per attività contro le Forze Armate — reato che il codice penale considera infrazione disciplinare — possono essere inflitti ad un militare di qualsiasi grado fino a 60 giorni di reclusione.
Competenti a giudicare le infrazioni disciplinari sono, come già si è detto, i tribunali disciplinari militari.
Fra le vare norme riguardanti le punizioni, vanno rilevate quelle riguardanti la «prescrizione» e la «cancellazione» d'ufficio. Vanno infatti in prescrizione le mancanze per le quali non sia stato applicato un provvedimento disciplinare entro 3 mesi, e le infrazioni disciplinari dopo 12 mesi che sono state commesse, ovvero dopo 6 mesi che sono state scoperte senza che sia stata applicata una sanzione.

La «cancellazione d'ufficio» di una punizione disciplinare (sulle carte personali) si effettua dopo un anno senza infrazioni o mancanze di rilievo.
La cancellazione di una sanzione disciplinare avviene invece dopo due anni. Sono espressamente escluse dalla cancellazione le sanzioni di espulsione dal servizio attivo, la perdita del grado e l'infrazione di riconosciuta attività contro le Forze Armate.

POTERI DISCIPLINARI

«Richiamo», «rimprovero», «rimprovero severo» e «lavoro straordinario» possono essere inflitti ai soldati di leva o della riserva e agli allievi dal superiore con funzione di comandante di plotone od oltre. Inoltre, il comandante di plotone può infliggere la consegna in caserma per un giorno; il comandante di compagnia: la consegna o la camera di punizione fino a 2 giorni; il comandante di battaglione: la consegna fino a 4 giorni e la camera di punizione fino a 7 giorni; il comandante di reggimento e il comandante di battaglione autonomo: la consegna fino a 4 giorni, la camera di punizione fino a 15 giorni, la rimozione dal grado di «razvodnik» (soldato scelto), «desetar» (caporale), e «mladivodnik» (caporal maggiore).
I comandanti di Brigata ed oltre possono infliggere tutte le punizioni disciplinari previste dalla legge.
Prima di infliggere una punizione ad un militare, è obbligatorio svolgere un'indagine ed ascoltarlo. Se si tratta di un militare in servizio permanente, dovrà essere redatto un verbale con le dichiarazioni dell'interessato.
In *casi di emergenza,* un ufficiale a livello di comandante di compagnia o superiore, l'ufficiale di servizio presso un reparto ecc. od un superiore autorizzato dalla polizia militare possono chiudere in «camera di punizione» fino ad un massimo di 48 ore il soldato di leva o della riserva che turbi gravemente l'ordine del reparto, ecc., o l'ordine pubblico, in attesa che il superiore competente ne esamini la responsabilità disciplinare («Legge sul servizio nelle Forza Armate Jugoslave», art. 184).

RECLAMI E LAGNANZE

Non viene fatta in merito un'esplicita distinzione formale, ma il diritto di «protesta», anche nei riguardi di un ordine ricevuto, appare come normale. Il regolamento stabilisce comunque che il reclamo contro un ordine «non esime il militare dall'obbligo di eseguirlo». A reclamo avanzato, il superiore competente ha il dovere di informare il reclamante della sua decisione in merito, al più presto e comunque non oltre il 30° giorno.

CONCLUSIONE

Il sistema militare jugoslavo, da cui il sistema disciplinare non può essere disgiunto, appare un misto di tradizionale e di sperimentale, frutto di ardite intuizioni e di adattamento a situazioni particolari. Molto, indubbiamente, vi è da riflettere; ma a parte qualunque giudizio sulle soluzioni adottate, si può affermare che si tratta di soluzioni fluide come la storia politico-militare che sta maturando sotto i nostri occhi.

Il regolamento di disciplina, esaminato nelle sue soluzioni di dettaglio, può essere classificato di tendenza preventiva piuttosto che repressiva, quindi moderno; ma fermarsi a questa constatazione significa, però, guardare da fuori della porta.

Gen. Franco Donati

da «Rivista Militare» Marzo-Aprile 1976